



*Prefettura di Bergamo*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Bergamo, data del protocollo

Ill.mo Sindaco del Comune di  
MOIO DE' CALVI

Oggetto: attività non professionali di manutenzione agro-silvo-pastorale e delle connesse strutture rurali.

Riscontrata la nota del 9 maggio u.s., con la quale si chiedeva la corretta interpretazione della normativa applicabile alle attività di tipo *hobbistico* in ambito agro-silvo-pastorale, quali la pulizia dei pascoli, il taglio del bosco nonché il mantenimento di strutture a servizio dell'attività zootecnica, si precisa quanto segue.

Si premette che sulla questione prospettata non sussiste una specifica norma all'interno del quadro delle disposizioni in materia di contenimento del contagio epidemiologico e, pertanto, occorre fare riferimento all'interpretazione sistematica o analogica della normativa in atto.

Sembra opportuno premettere che il DPCM del 26 aprile u.s. ha previsto la non sospensione delle attività produttive del settore agricolo e rurale nonché zootecnico ed ha espressamente consentito la cura e manutenzione del paesaggio (Codice Ateco 81.3). Si sottolinea, altresì, che nelle risposte alle FAQ pubblicate sul sito del Governo, si legge che le attività su superfici agricole e rurali sono ammesse anche per finalità di autoconsumo.

Ciò premesso, essendo la cura e manutenzione del paesaggio bene preminente di rilievo costituzionale, art. 9 Cost., ed essendo chiaramente previsto nel DPCM lo svolgimento di attività produttive e di autoconsumo aventi ad oggetto i beni del patrimonio agro-silvo-pastorale, sulla base del ricorso all'interpretazione sistematica ed all'analogia è possibile ritenere che le attività di manutenzione di tali beni siano consentite anche se svolte al livello *hobbistico* o, comunque, non professionale.

Sarà, ovviamente, necessario il pieno rispetto della normativa igienico sanitaria in materia.

Il Prefetto  
(Ricci)

PC  
R